



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile

Così composta:

Dott. Franco Petrolati Presidente

Dott. Assunta Marini Consigliere

Dott. Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in sede di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. iscritta al n. 3638/2023 r.g. e vertente

TRA

Parte_1

e concordato preventivo e
ordato preventivo,

Parte_2

in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Davide Angelucci ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n. 8

– attori in riassunzione (già appellati e controricorrenti in Cassazione) –

E

CP_1

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– convenuta in riassunzione (già appellante e ricorrente per cassazione) –

OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio – impugnazione per nullità di lodo arbitrale.

CONCLUSIONI

Nelle note ex art. 127 *ter* cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2026 le parti hanno concluso come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con contratto di appalto pubblico stipulato in data 9 dicembre 2002 *CP_1* e la società *Parte_2* ha affidato la realizzazione di uno svincolo autostradale tra l'Autostrada A13 Bologna–Padova e la S.S. n. 434.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto si sono verificate alcune anomalie operative e organizzative che hanno determinato ritardi nell'esecuzione dei lavori nonché maggiori oneri. In relazione a tali criticità, l'impresa iscrive plurime riserve nei registri contabili, fino a quantificare, all'emissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori, pretese per un importo complessivo superiore a nove milioni di euro.

In virtù della clausola compromissoria contenuta nel capitolato speciale d'appalto, la controversia è stata devoluta ad arbitrato. Nelle more del procedimento arbitrale interviene una riorganizzazione societaria, a seguito della quale la gestione degli appalti e dei relativi contenziosi è trasferita alla società **Parte_1** che subentra nel rapporto sostanziale oggetto di causa.

Il giudizio arbitrale si è concluso con il lodo n. 110 del 23 luglio 2009, con il quale il Collegio arbitrale afferma la propria competenza e accoglie in larga misura le domande dell'impresa, condannando **CP_1** al pagamento della somma di euro 3.554.470,20, oltre alla rifusione, in misura prevalente, delle spese arbitrali e di difesa.

Avverso il lodo **CP_1** propone impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829 c.p.c. dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, deducendo, in particolare, l'incompetenza del collegio arbitrale e la violazione di disposizioni normative in materia di tempestività e ritualità delle riserve iscritte dall'appaltatore.

Nel relativo giudizio si costituisce la società **Parte_1** quale successore nel rapporto controverso, deducendo l'inammissibilità delle censure e, comunque, la loro infondatezza.

Con sentenza n. 1434 del 3 marzo 2016 la Corte d'Appello di Roma rigetta l'impugnazione, ritenendo, da un lato, sussistente la competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria e dichiarando, dall'altro, inammissibili le censure relative alla violazione di norme di diritto, reputate non deducibili alla luce del testo dell'art. 829 c.p.c. successivo alla riforma del 2006.

Avverso tale decisione **CP_1** propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Con il primo censura la ritenuta competenza arbitrale; con il secondo lamenta l'erronea applicazione della disciplina dell'art. 829 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di arbitrato fondato su convenzione stipulata anteriormente alla riforma del 2006, deve trovare applicazione la disciplina previgente, che consente l'impugnazione del lodo anche per violazione di norme di diritto.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10319 del 18 aprile 2023, dichiara inammissibile il primo motivo, confermando in via definitiva la competenza arbitrale, e accoglie il secondo motivo, rilevando l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui esclude in via generale la deducibilità delle violazioni di legge. Per l'effetto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda all'esame delle censure nel merito, alla luce della disciplina applicabile *ratione temporis*.

A seguito della cassazione con rinvio, le società **Parte_1** e **Parte_2** riassumono il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, insistendo per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto dell'impugnazione proposta da **CP_1** con conseguente conferma del lodo arbitrale.

2.- La presente fase rescissoria consegue alla cassazione con rinvio disposta dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 10319/2023, che, nel dichiarare inammissibile il primo motivo di

ricorso proposto da CP_1 ha definitivamente accertato la sussistenza della competenza arbitrale, e ha invece accolto il secondo, limitatamente alla ritenuta erronea applicazione dell'art. 829 c.p.c. nella formulazione successiva alla riforma del 2006, affermando la necessità di applicare la disciplina previgente, con conseguente ammissibilità delle censure per violazione delle regole di diritto.

Ne consegue che l'oggetto del presente giudizio di rinvio risulta circoscritto esclusivamente all'esame del secondo motivo di impugnazione, concernente la dedotta violazione delle norme in materia di iscrizione delle riserve nell'ambito dei lavori pubblici.

3.- Le società riassunti chiedono il rigetto dell'impugnazione, deducendo, innanzitutto, l'inammissibilità dell'impugnazione CP_1 per essere il giudizio ex art. 829 c.p.c. a critica vincolata, mentre la censura sarebbe volta in realtà a rimettere in discussione i fatti accertati dagli arbitri, risolvendosi in una richiesta di revisione della *questio facti*.

Sarebbe inoltre generica, non incidendo sulla *ratio decidendi* del lodo, né indicando puntualmente errori nella decisione.

Nel merito, le società sostengono che le riserve dell'impresa sono tempestive e rituali dal momento che il Collegio arbitrale ha correttamente ritenuto non applicabile l'art. 131 DPR 554/1999 e ritenuto sussistenti cause di ritardo imputabili ad CP_1

Hanno inoltre spiegato appello incidentale condizionato perché venisse pronunciata la nullità del lodo e accolte le domande formulate nel procedimento arbitrale.

In conclusione, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione dell'CP_1 in via subordinata l'accoglimento dello spiegato appello incidentale, con condanna dell'CP_1 alle spese di tutti i gradi di giudizio.

4.- L CP_1 costituendosi in questo giudizio, per converso, eccepisce l'infondatezza delle difese avversarie e sostiene la piena ammissibilità del proprio motivo di impugnazione.

La censura relativa alla tempestività delle riserve, difatti, è specificamente diretta a denunciare errori di diritto commessi dal collegio arbitrale in tema di disciplina delle riserve; d'altronde, la stessa Suprema Corte, accogliendo il ricorso, avrebbe implicitamente riconosciuto la ritualità e ammissibilità della doglianza.

Nel merito, CP_1 deduce l'erroneità del lodo, sostenendo che il collegio arbitrale avrebbe illegittimamente ritenuto le riserve tempestive benché la normativa di riferimento (artt. 130 e 131 DPR 554/1999 e altre disposizioni) imponesse all'appaltatore di iscrivere la riserva già al momento della consegna dei lavori, ovvero al primo manifestarsi del fatto dannoso.

CP_1 contesta, inoltre, la qualificazione della censura come attinente al fatto, affermando che essa integra una violazione di legge, consistente nell'errata applicazione delle norme che regolano l'onere di tempestiva iscrizione delle riserve.

A sostegno della propria tesi, richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di iscrizione della riserva sorge non appena il danno sia percepibile, anche se non ancora quantificato e che detta omissione comporta la decadenza dalle pretese economiche.

5.- La censura, ammissibile in quanto inerente a violazione di legge, è tuttavia infondata.

In tema di appalti pubblici, l'onere di iscrizione delle riserve deve essere assolto, a pena di decadenza, nel primo atto idoneo successivo alla insorgenza del fatto dannoso; tuttavia, secondo costante giurisprudenza di legittimità, tale momento non coincide necessariamente con il verificarsi materiale della circostanza contestata, ma con quello in cui essa diviene concretamente idonea a determinare un pregiudizio percepibile secondo criteri di ordinaria diligenza (Cass. n. 3555 del 2022; n. 7479 del 2017; Cass. n. 17630 del 2007: *In tema di appalto di opera pubblica, l'appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'Amministrazione, ha l'onere di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, nel senso che, al riguardo, si deve distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni*).

Ne consegue che, nei casi di eventi a carattere progressivo o continuativo, quali le limitazioni operative nella disponibilità delle aree, legittimamente disposte nella fase di consegna dei lavori, l'onere di immediata riserva non sorge finché il danno non si manifesta nella sua effettività, essendo invece sufficiente la sua iscrizione nel primo atto contabile utile successivo alla concreta emersione del pregiudizio.

Nel caso di specie, il Collegio arbitrale ha accertato – con valutazione in fatto congruamente motivata e fondata anche sulle risultanze della consulenza tecnica – che il verbale di consegna del 14 marzo 2002 non integrava una consegna parziale in senso tecnico, bensì una consegna definitiva soggetta a limitazioni temporanee, destinate fisiologicamente ad essere rimosse.

In tale contesto, le limitazioni operative non erano di per sé idonee a far sorgere immediatamente un danno attuale e certo, ma configuravano una situazione transitoria, rispetto alla quale l'impresa ben poteva confidare, secondo canoni di ordinaria diligenza e buona fede, nella loro rimozione in tempi ragionevoli.

Sotto tale profilo, il Collegio arbitrale ha ritenuto che solo il protrarsi anomalo delle limitazioni, oltre il prevedibile ambito temporale, abbia determinato la concreta emersione di un danno apprezzabile, così radicando l'onere di iscrizione della riserva.

Questa Corte condivide la valutazione operata dal Collegio arbitrale, in quanto, in base ai canoni di buona fede e correttezza l'onere di iscrizione della riserva - allorché, come nel caso in esame, le conseguenze dei fatti dannosi c.d. “continuativi” non offrano possibilità di immediata percezione, ovvero inizialmente appaiano lievi o trascurabili - è venuto in essere quando la rilevanza causale del fatto si è resa palese all'Appaltatore e, a partire da tale momento, ne va individuata la tempestività.

L'iscrizione delle riserve nel primo atto contabile utile successivo, individuato nel verbale del 9 giugno 2003, deve dunque ritenersi conforme al principio di tempestività, in quanto effettuata nel momento in cui il pregiudizio si è reso concretamente percepibile.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere rigettata e il lodo arbitrale va confermato.

6.- Resta assorbita ogni ulteriore questione, ivi compresa la domanda proposta in via incidentale condizionata dalle società resistenti.

7.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

- La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio ex art. 392 c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale proposta da CP_1 e, per l'effetto, conferma il lodo arbitrale n. 110 del 23 luglio 2009;

condanna CP_1 al pagamento, in favore delle società Geom. [...]

Parte_1 o preventivo e Parte_2

tivo, delle spese del presen

€ 12.000 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; condanna altresì CP_1 al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi pensì, oltre accessori di legge;

dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia – come aggiunto dall'art. 1 comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) a carico dell' CP_1

Roma, 3 giugno 2026

Il Consigliere relatore

Il Presidente